

COMUNE DI CALATABIANO PROVINCIA DI CATANIA

			\mathcal{J}°		2	q	GIU.	2012
DETERMINAZIONE	SINDACALE	N	<u> عار</u>	del		~		in w (figs

OGGETTO: Proroga incarico di direzione Area Tecnica al dipendente Geom. Fichera Antonino. Istruttore cat. C. Periodo 01.07.2012 – 31.07.2012.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 17 del 11.05.2012, con cui è stato conferito al geom. Fichera Antonino, istruttore cat. C, per il periodo 11.05.2012 – 30.06.2012, incarico di direzione dell'Area Tecnica di questo Comune;

RITENUTO:

- di prorogare, al predetto dipendente, per il mese di luglio p.v., per le stesse motivazioni racchiuse nel succitato atto, l'incarico conferitogli e con scadenza 30.06.2012, con attribuzione del medesimo trattamento economico già fruito e della correlata competenza ad adottare i conseguenti atti a rilevanza esterna, avvalendosi delle unità di personale assegnato all'Area;
- di dovere evidenziare che il responsabile della struttura di vertice dell'area tecnica assume la responsabilità di firma degli atti, aventi efficacia esterna, di competenza dell'Area, mentre i dipendenti responsabili dei vari Servizi, oltre che firmatari di ogni atto inerente al servizio stesso ed avente valenza interna, sono responsabili dei procedimenti relativi e, pertanto, a qualunque categoria appartengano, sono anch'essi responsabili del risultato della loro attività;
- che il suddetto responsabile, ai sensi della L.R. n. 10/91, può assegnare a se stesso o ad altri responsabili del servizio dell'Area di competenza i procedimenti inerenti i servizi direttamente attribuiti:
- che, per quanto sopra, al funzionario in questione, compete il conferimento della retribuzione di posizione e, previa valutazione, di quella di risultato, secondo la vigente contrattualistica del comparto Regioni ed Autonomie locali;

VISTI:

- l'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dalle leggi 15/5/1997 n. 127 e 16/6/1998 n. 191, così come introdotte nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 7/9/1998 n. 23;
- gli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. 31/03/1999 (contratto collettivo di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali);
- il disposto di cui all'art. 13 della L.R. 26/8/1992 n. 7, come integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93, ai sensi del quale il Sindaco ha competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, nonché all'attribuzione espressa agli stessi (nominalmente individuati), delle funzioni enumerate nell'elenco non tassativo di cui all'art. 51, comma 3, della legge 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 23/98;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI PROROGARE, al geom. Fichera Antonino, per il periodo 01.07.2012/31.07.2012, l'incarico di direzione dell'Area Tecnica, con le relative competenze e responsabilità dirigenziali di cui all'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dalle leggi 15/5/1997 n. 127 e 16/6/1998 n. 191, così come introdotte nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 7/9/1998 n. 23;

DI ATTRIBUIRE, al predetto funzionario, per l'espletamento dell'incarico in oggetto il sottoelencato trattamento economico lordo:

- € 774,68 (retribuzione di posizione mese di luglio);
- € 77,47 (retribuzione di risultato annuale);
- € 202,82 (CPDEL);
- € 72,44 (IRAP)

imputando la spesa di cui sopra al cod. 1.01.06.01 ed 1.01.06.07 del redigendo bilancio di previsione 2012, dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/00;

DI DARE ATTO, altresì, CHE gli emolumenti mensili saranno liquidati senza ulteriore atto.

(dr. Giuseppe Intelisan